

R. G. V.G. 266 2015

TRIBUNALE DI PESCARA  
FALLIMENTO ED ESECUZIONI

Il Giudice dell'esecuzione Domenica sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti, osserva.  
La società Delle s.p.a., con ricorso ex art. 615 c.p.c., ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa in proprio danno da Banca Caripe s.p.a. chiedendo la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 24.5.2005 ( poi modificato il 10.11.2011).

Ha a tal fine dedotto: a) l'avvenuto superamento ab origine dei tassi soglia antiusura; b) la non debenza della differenza tra quanto corrisposto a titolo di interessi al momento della rinegoziazione del mutuo e quanto invece dovuto in base al piano di ammortamento come ricostruito dai due consulenti di parte; c) che pertanto – essendo il tasso di mora convenuto al di sopra del tasso soglia valevole al momento della pattuizione (fissato per legge, rectius dal D.M., in relazione al trimestre di riferimento per l'anno 2005, al 5,805%), nonché per tutta l'ulteriore durata del rapporto, dal momento iniziale sino alla data della domanda – ne conseguirebbe la nullità delle clausole che prevedono detto tasso e la restituzione di tutti interessi sinora versati, sulla scorta della consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito, nonché della Corte Costituzionale.

Ha quindi concluso che, applicata la decurtazione della somma corrisposta a titolo di capitale, nonché degli interessi corrispettivi e moratori, stante la gratuità del mutuo, ed infine la somma erratamente calcolata dalla Banca mutuante all'atto della rinegoziazione, sarebbe residuo il (minor) importo di € 997.117,30, a fronte della somma mutuata pari ad € 2.000.000,00 e di quella portata in precetto pari ad € 1.685.150,03.

Si è costituita Banca Caripe che ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante la sua infondatezza.

Le questioni concernenti il superamento del tasso di usura introdotte dalla domanda della ricorrente, che saranno poi trattate per esteso, afferiscono i seguenti temi: la comprensione degli interessi moratori nella disciplina di tutela in materia di usura; le conseguenze dell'eventuale natura usuraria degli interessi moratori che non investa anche gli interessi corrispettivi; le modalità della valutazione usuraria degli interessi moratori in punto di determinazione di tasso – soglia.

Sempre in via preliminare si deve condividere il principio, del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n° 350/2013), ma solo con le modalità e nei limiti che saranno di seguito specificati, secondo cui la tutela offerta dalla legislazione *antiusura* vale per qualsiasi tipologia di interessi convenuti dalle parti, come chiarito dall'art. 1 L. 24/2001 ("*ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*"), norma di interpretazione autentica.



È dunque corretta, in senso generale ed astratto, la pretesa dei ricorrenti di applicare la disciplina dell'art. 1815 cpv. c.c. anche gli interessi pattuiti dalle parti a titolo di mora, come riconosciuto altresì dalla prevalente giurisprudenza di merito.

Tuttavia, dall'inclusione degli interessi moratori nella disciplina dell'usura e della nullità sancita dall'art. 1815 cpv. non discende l'automatica assimilazione, per le due categorie di interessi corrispettivi e moratori, del medesimo parametro di soglia e delle medesime conseguenze derivanti dall'eventuale nullità.

Non basta infatti scegliere l'alternativa tra la possibilità e l'impossibilità di applicare la normativa antiusura agli interessi moratori ma, ritenuta doverosa tale applicazione, occorre verificarne sia le modalità di applicazione sia le conseguenze, onde evitare che la formale adesione ad un principio di doverosa tutela del debitore usurato produca conseguenze aberranti e contrarie alla stessa *ratio* posta a fondamento di quella disciplina. Tale problema si profila di immediata evidenza allorché il contratto stipulato, come nel caso in esame, preveda interessi corrispettivi ampiamente inferiori (del 3,9%) al tasso soglia vigente al momento della stipulazione (qui da intendersi come il tempo del mutuo originariamente acceso dalla società opponente) ma nel contempo interessi moratori di poco superiori a tale tasso (nella specie il superamento è dell'1,1% posto che all'art. 4 del contratto di mutuo si è previsto in caso di mora l'aumento di tre punti in più del tasso convenzionale pari al 3,9 %).

L'inclusione degli interessi moratori nella valutazione del carattere usurario del rapporto comporta allora, con riferimento al criterio di valore che sorregge tale disciplina: da un lato la necessità di verificare se la soglia dell'usura possa ritenersi la stessa per entrambe le tipologie di interesse oppure se sia necessario introdurre un limite differenziato che tenga conto delle differenti funzioni espresse dalle due categorie di interessi corrispettivi e moratori; dall'altro, la necessità di individuare il regime delle conseguenze nel caso di invalidità (per superamento della soglia di usura) dei soli interessi moratori, in particolare con riguardo alla sorte degli interessi corrispettivi non viziati da analoga nullità.

Di qui l'ulteriore quesito del se – ritenuta l'autonomia delle clausole relative agli interessi corrispettivi ed a quelli moratori e delle relative sanzioni di nullità ed ipotizzato il carattere usurario dei soli interessi moratori, come dedotto nel presente giudizio – possano ritenersi applicabili gli interessi corrispettivi non viziati anche nei periodi in cui il debitore risulta in mora.

A ben vedere allora la domanda cautelare che presuppone l'azzeramento integrale degli interessi convenuti quale effetto del superamento del tasso soglia richiede la trattazione di tre problemi distinti.

1 Il primo è quello del se l'eventuale natura usuraria della pattuizione degli interessi moratori, cui si associ la validità della pattuizione degli interessi corrispettivi (perché più bassi della soglia *pro tempore* vigente), comporti la nullità dell'intera disciplina negoziale degli interessi ovvero dei soli interessi moratori, con conseguente trasformazione del mutuo oneroso in mutuo gratuito nel primo caso e di azzeramento dei soli interessi moratori nel secondo caso.

2 Il secondo è se ed indipendentemente dalla soluzione offerta per il primo, la valutazione della carattere usurario degli interessi moratori debba effettuarsi sulla base del medesimo parametro e della medesima soglia utilizzabili per la valutazione degli interessi corrispettivi, come fissati dai DD.MM., ovvero se sia



logicamente necessaria e giuridicamente fondata la determinazione di una soglia diversa, specifica per gli interessi moratori.

Elemento comune ai suddetti quesiti è costituito dalla compiuta considerazione della natura e della funzione degli interessi moratori. Va a tal fine osservato, innanzitutto, che la distinzione tra le due categorie di interessi non fonda in via diretta sul criterio della funzione economica assunta nel sinallagma contrattuale, bensì sul criterio della loro inerenza a diverse fasi del rapporto: i corrispettivi disciplinando la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo (o del diverso contratto fonte dell'obbligazione), i moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre qualora il debitore ometta la restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento, e sia quindi in ritardo (ovvero in mora) nell'adempimento.

Dal punto di vista causale e funzionale, allora, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l'impiego del denaro fornito al mutuatario, nel periodo stabilito nel contratto in cui non è (ancora) esigibile la restituzione del capitale; gli interessi moratori hanno invece una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (di cui possono considerarsi ipotesi speciale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, con la duplice finalità di eliminare ogni contenzioso sulla misura e sulla prova di tale danno e di costituire adeguato incentivo al rispetto degli impegni e delle scadenze assunte, così contenendo il rischio di insolvenza per il creditore.

Tanto deriva dalla disciplina dell'art. 1224 cpv. ult. pt. c.c., che configura appunto gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale.

È importante osservare, tuttavia, che nella predeterminazione del danno da ritardo gli interessi moratori continuano ad esprimere (anche, ma non solo) la medesima funzione di remunerazione del denaro già affidata agli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto: funzione che corrisponde ad una quota del danno da ritardo, cui si aggiunge una quota ulteriore ed aggiuntiva, che quindi da sola e più propriamente caratterizza la fase patologica del rapporto.

L'esistenza di un danno ulteriore, rispetto alla mera perdita della remunerazione convenuta per l'impiego del denaro, è certamente giustificata sotto il profilo causale. Infatti, da un lato, il ritardo del debitore nel pagamento alle scadenze convenute comporta, per il creditore, un aumento del rischio di insolvenza, con conseguente aumento del costo attualizzato del finanziamento (che continua ad operare per una misura aggiuntiva rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dell'inadempimento del debitore); dall'altro non è concepibile la finalità di incentivo al rispetto degli impegni e delle scadenze assunte se non convenendo l'esistenza di un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla mera perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto.

Per questo la misura degli interessi di mora convenzionali deve essere superiore a quella degli interessi corrispettivi (ed in effetti lo è sempre, salvi gli effetti dell'eventuale carattere usurario, che ne determina ex lege la nullità e l'azzeramento): mentre la necessità di remunerare l'impiego del denaro altrui permane immutata anche nella fase patologica del rapporto, il ritardo nell'adempimento delle singole rate comporta



per il creditore un danno *ulteriore*, che viene sempre predeterminato come tale (cioè maggiore della perdita dei soli interessi corrispettivi) qualora siano convenuti, appunto, gli interessi moratori.

Non a caso tale doppia componente funzionale degli interessi moratori, remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo *ulteriore*, viene assai spesso evidenziata dallo stesso criterio di commisurazione convenzionale, laddove, come nel caso in esame, gli interessi moratori sono calcolati applicando un differenziale in aumento (*spread*, nel caso in esame del 3%) sugli interessi corrispettivi (nel caso in esame del 3,9%): di modo che, mentre la componente base continua ad esprimere la funzione di remunerazione del perdurante impiego del denaro altrui, il differenziale costituisce il *quid plus* convenzionalmente stabilito quale predeterminazione dell'*ulteriore* danno dipendente dal ritardo, ai sensi dell'art. 1224 cpv. c.c..

Va osservato, inoltre, che il medesimo risultato si raggiungerebbe adottando (convenzionalmente) il diverso criterio per il quale gli interessi moratori si debbano cumulare anziché sostituire a quelli corrispettivi: in questo caso però la misura dei moratori andrebbe limitata al solo *spread*, con la previsione che trattasi di misura aggiuntiva ed *ulteriore* a quella degli interessi base del contratto, applicabili anche nella fase patologica del rapporto.

Nell'interpretazione del testo contrattuale, allora, la circostanza che la misura degli interessi moratori sia invece parametrata a quella dei corrispettivi con l'aumento dello *spread*, è indice sicuro che si tratti di interessi previsti in sostituzione e non già in aggiunta a quelli corrispettivi: diversamente opinando infatti non si spiegherebbe perché la misura del danno *ulteriore* da ritardo debba dipendere dalla misura della remunerazione ordinaria concordata per la fase fisiologica, raddoppiandola e prevedendo un ulteriore aumento (come è stato invece affermato dall'opponente che ha applicato lo *spread* sul tasso convenzionale ed ha poi sommato i due tassi cfr. pag 5 del ricorso raggiungendo il valore di 9,705%).

Iniziando allora dal primo aspetto del problema evidenziato, questo Giudice ritiene che sia pienamente fondata la giurisprudenza di merito secondo cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori (come è pacifico nella specie) la sanzione di gratuità prevista dall'art. 1815 cpv. c.c. debba investire la sola clausola affetta dalla nullità, ovvero la sola clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto per il mutuante di esigere gli interessi corrispettivi non viziati da tale nullità.

Tale conseguenza discende dal principio generale in tema di nullità parziale ex art. 1419 cpv. c.c., poiché la clausola nulla sostituita di diritto dalla norma imperativa ex art. 1815 cpv. c.c. non è quella concernente gli interessi in generale, ma solo quella concernente gli interessi *moratori*, e dunque solo gli interessi moratori *non sono dovuti*, mentre gli interessi corrispettivi devono continuare a seguire il regime convenzionale.

In secondo luogo, però, si deve rilevare che, nel periodo successivo all'insorgenza del ritardo, la (ipotetica) nullità degli interessi moratori non può comportare la trasformazione del mutuo originariamente oneroso in mutuo gratuito: tale conseguenza sarebbe infatti evidentemente aberrante e paradossale, facendo discendere addirittura un vantaggio, per il debitore, dal proprio inadempimento.

Essa risulta altresì *contra legem* (art. 1224 co.1° c.c.) perché il profilo della necessaria remunerazione (convenzionale) del denaro continua ad essere operante anche nella fase patologica del rapporto qualora, per un qualsiasi motivo, non risulti operante la disciplina convenzionale degli interessi di mora. Ciò è vero



indipendentemente dal criterio con il quale tali interessi di mora siano stati commisurati (se, cioè, in aggiunta o in sostituzione dei corrispettivi): sicché, qualora non si possano applicare gli interessi moratori perché convenuti in misura usuraria, restano (o ritornano) applicabili anche nella fase della mora gli interessi corrispettivi (validi), in piena coerenza con quanto prevede l'art. 1224 co.1° ult. p. c.c. nel caso in cui non siano stati previsti interessi di mora convenzionali.

Tale criterio, quindi, rende omogeneo il regime conseguente all'invalidità degli interessi di mora, sia che la modalità di pattuizione preveda la loro sostituzione agli interessi corrispettivi sia che preveda il cumulo: infatti, accertata la nullità dei soli moratori, i corrispettivi restano in ogni caso applicabili, per consentire la normale remunerazione del denaro, anche nella fase patologica del rapporto. Invero, anche qualora gli interessi moratori siano pattuiti in sostituzione dei corrispettivi (come in genere avviene e come è stabilito nel caso in esame), se sono stati stabiliti interessi corrispettivi validi mentre sono invalidi gli interessi moratori per superamento della soglia di usura, l'eliminazione degli interessi usurari prevista dall'art. 1815 cpv. c.c. non comporta di per sé l'eliminazione dell'onerosità del mutuo, ma impedisce soltanto che agli interessi corrispettivi validi si sostituiscano quelli moratori invalidi. Azzerati dalla norma imperativa gli interessi moratori, però, nulla giuridicamente impedisce che gli interessi corrispettivi ritornino (*rectius* continuino) ad applicarsi anche nella fase patologica del rapporto: di modo che, eliminati gli interessi moratori ex art. 1815 cpv. c.c., deve tuttavia continuare l'applicazione degli interessi corrispettivi validamente convenuti.

Dunque, nel caso in esame, in cui risulterebbero corrisposti interessi moratori per appena € 30.045,30 (laddove la quota relativa agli interessi corrispettivi risulta validamente esigibile), ne consegue che solo tale somma potrebbe al più risultare indebita, quale conseguenza della natura usuraria dei soli interessi moratori, ma che risulta evidentemente irrilevante rispetto a quella complessivamente da restituire.

Occorre a questo punto esaminare il problema se la soglia dell'usura, ossia la misura oltre la quale il carattere usurario degli interessi è presunto *ex lege*, debba essere la medesima valevole per gli interessi corrispettivi, come fissata dai DD.MM. previsti dalla L. 108/1996 e succ. mod., ovvero se sia logicamente necessaria e giuridicamente fondata la determinazione di una soglia diversa e più alta, specifica per gli interessi moratori. Anche tale questione fonda la sua soluzione sulla considerazione delle due componenti funzionali in cui è possibile scomporre la misura degli interessi moratori, quella di (perdurante) remunerazione del denaro impiegato dal debitore (anche nella fase del ritardo) e quella di predeterminazione dell'*ulteriore* danno provocato dall'inadempimento.

Si è detto appena sopra che la misura degli interessi convenzionali di mora è sempre maggiore di quella degli interessi corrispettivi, atteso che: il danno derivante dal ritardo è sempre più alto della mera perdita del compenso contrattualmente stabilito per l'impiego del denaro, comportando un aumento del rischio di insolvenza e del costo attualizzato del finanziamento (che continua ad operare per una misura aggiuntiva rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dell'inadempimento del debitore) a carico del creditore; ed inoltre la finalità della clausola penale, oltre ad eliminare il contenzioso sulla misura e sulla prova del danno subito dal creditore, è altresì quella di incentivare il rispetto dell'impegno negoziale assunto, disincentivano per



converso la sua violazione: finalità non raggiungibile se non prevedendo un aumento del costo del finanziamento anche per il debitore, quale conseguenza del ritardo nell'adempimento.

Va aggiunto che, nella logica della normativa di tutela dall'usura, il tasso soglia oltre il quale il contratto è usurario è quello che superi di una determinata entità i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati con D.M. ai sensi dell'art. 2 co.1° L. 108/1996 e riportati nella tabelle allegate ai predetti D.M. per ciascuna categoria di operazioni finanziarie.

Non quindi, ovviamente, il mero superamento del tasso globale medio rilevato dal MEF, ma il superamento per un differenziale che è ritenuto *ex lege* eccessivo, così allontanando il contratto in esame, oltre il consentito, dalle normali condizioni del mercato.

Il limite oltre il quale gli interessi (comprensivi di spese ed oneri comunque connessi all'operazione, escluse imposte e tasse, cfr. art. 2 co.1° L. 108/1996) sono considerati sempre usurari è il differenziale, (oltre il TEGM) determinato dall'art. 2 co. 4° L. 108/1996: esso è pari al 50% del TEGM fino al secondo trimestre 2011, successivamente nella misura più bassa tra le seguenti due: [25% del TEGM + 4%] e 8%.

Il tasso soglia è quindi pari a: A) per i tassi determinati fino al secondo trimestre 2011:  $1,5 * \text{TEGM}$ ; B) per i tassi determinati dal terzo trimestre 2011 ad oggi:  $1,25 * \text{TEGM} + 4\%$  (per TEGM fino al 16%) oppure  $\text{TEGM} + 8\%$  (per TEGM superiori al 16%).

Tale è la disciplina fissata dal citato art. 2 L. 108/1996, con rinvio ai DD.MM. del MEF per la rilevazione trimestrale dei TEGM, per categorie omogenee di operazioni, a loro volta determinate ed aggiornate di anno in anno.

Va tuttavia osservato che, a partire dal D.M. 25 marzo 2003, in ognuno dei successivi decreti relativi alla determinazione dei tassi soglia si specifica (art. 3) che "i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1 co.1° del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

La logica è quella di evitare che il TEGM risulti influenzato, in aumento, da previsioni negoziali relative alla fase patologica ed eventuale del rapporto, laddove il carattere usurario del rapporto deve rapportarsi, in via prioritaria ed immediata, ai costi che costituiscono la conseguenza normale e necessaria del finanziamento.

Ma la medesima considerazione si deve svolgere, in senso contrario, qualora la valutazione del carattere usurario riguardi proprio gli interessi moratori. Se si ritenesse valido il medesimo limite, stabilito applicando la formula valevole *pro tempore* (fino al o dopo il secondo trimestre 2011) al TEGM rilevato sugli interessi corrispettivi, si avvicinerebbe la soglia dell'usura degli interessi moratori senza alcun fondamento razionale, di fatto rendendo meno incisiva la loro funzione di incentivo all'adempimento e di clausola penale.

Se infatti la definizione legale della soglia di usura comporta l'individuazione di un ben determinato differenziale rispetto al TEGM, è assolutamente necessario che le grandezze esaminate per rilevare il TEGM siano omogenee con quelle sottoposte alla valutazione: quindi che, per ciascuna categoria di operazione finanziaria, si comparino interessi corrispettivi con interessi corrispettivi, interessi moratori con interessi moratori. Solo in tal modo, possono essere rispettate natura e funzione di ciascuna tipologia di interesse.



Nella specie, confrontando il tasso dell'interesse moratorio al tasso soglia calcolato sulla base del TEGM avente ad oggetto i soli interessi corrispettivi (più bassi), si riterrebbero usurari anche tassi moratori che, rapportati alla media dei tassi moratori convenuti nel medesimo trimestre (più alti), non superano tale media di una misura eccedente il differenziale consentito dalla legge.

In mancanza di tabelle dei TEGM, classificati per categorie omogenee di operazioni, differenziate altresì tra interessi corrispettivi e moratori (dati che invece, allo stato, non sono forniti dai decreti ministeriali cui rinvia l'art. 2 L. 108/1996) va tuttavia rilevato che sempre a partire dal citato D.M. 25 marzo 2003, tutti i predetti decreti riportano all'art. 3 co. 4° la seguente indicazione: "l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

Ne consegue che – pur non avendo un'indagine statistica aggiornata anno per anno né una rilevazione differenziata per le diverse categorie di operazioni finanziarie indicate nell'apposito decreto del MEF – tuttavia esiste un valido criterio normativo, fondato su una rilevazione statistica della Banca d'Italia, che consente di determinare in via generale lo spread che caratterizza il TEGM degli interessi convenzionali moratori rispetto a quello trimestralmente rilevato per gli interessi corrispettivi: quello rilevato nell'indagine statistica del 2002.

Proprio su tale valore differenziale si deve allora fare riferimento – in mancanza di dati ministeriali più aggiornati ed articolati per categorie di operazioni finanziarie – per stabilire il tasso soglia da utilizzare per la valutazione del carattere usurario degli interessi moratori.

Tale valore, essendo l'unico rilevato in forma ufficiale, deve infatti ritenersi direttamente applicabile a tutti gli interessi moratori convenuti partire dall'entrata in vigore della legge 108/1996, con modesta ed inevitabile approssimazione, sulla base di quanto stabilito dallo stesso art. 2 co.1° L. cit.

Passando dunque all'applicazione del principio al caso in esame, si deve ritenere che il tasso soglia rilevante per gli interessi moratori deve esser individuato applicando la medesima formula stabilita dall'art. 2 co. 4° L. 108/1996 al TEGM, non però sul tasso rilevato trimestralmente dai decreti del MEF in relazione agli interessi corrispettivi, bensì sul medesimo TEGM corretto in aumento con lo *spread* del 2,1%, proprio degli interessi moratori, di cui all'art. 3 co.4° dei DD.MM. citati.

Conseguentemente – poiché, in relazione all'epoca della negoziazione del tasso moratorio in esame nel presente giudizio (primo trimestre 2005), la formula per la determinazione del tasso soglia prevede una maggiorazione del TEGM del 50% – la soglia di usura per il tasso di mora deve contemplare la correzione in aumento pari al 3,15% (ovvero il 50% in più dello *spread* del 2,1% da aggiungere al TEGM rilevato dal MEF) rispetto a quella per gli interessi corrispettivi, che come detto è del 5,805: quindi un tasso soglia *moratorio* del 8,955%, più alto dell'interesse moratorio convenuto dalle parti nel 6,9% (3,9% di interesse corrispettivo + il 3% cfr art. 4 contratto di mutuo).

Ne consegue che la domanda della ricorrente postulante la nullità degli interessi perché convenuti in misura usuraria non sembra essere fondata neppure in relazione ai soli interessi moratori.



Quanto all'errato conteggio degli interessi afferenti il mutuo di cui si discute ( n. 8025778) e corrisposti all'atto della rinegoziazione, deve rilevarsi che non sembra corretta la base di calcolo presa a riferimento dalla ricorrente (né quella dei consulenti nel cap 3 della relazione tecnica depositata) atteso che nell'atto di rinegoziazione per notar Erminia dell'11.10.2011, si fa riferimento a ben tre mutui e non già al solo mutuo di cui si discute, fermo restando che la somma de qua risulterebbe assolutamente ininfluyente ai fini di una sospensione dell'intrapresa esecuzione, atteso l'ammontare complessivo del debito residuo della ricorrente.

Da quanto sopra detto deriva il rigetto dell'istanza di sospensione.

Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara così provvede:

non sospende l'esecuzione;

condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.750,00 per compenso procuratorio, oltre iva, cap e rimborso forfettario del 15%;

assegna giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo e nel rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotto della metà.

Pescara 30/04/2015

Il Giudice

Dr.ssa Domenica Capezzerà

